

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROGRESSIONI TRA LE AREE NEL REGIME TRANSITORIO.	<i>Nr. Progr.</i>	56
	<i>Data</i>	23/04/2024
	<i>Seduta NR.</i>	17

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO questo giorno VENTITRE del mese di APRILE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROGRESSIONI TRA LE AREE NEL REGIME
TRANSITORIO.**

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi 6 e 7 dell'art. 13 del CCNL 16/11/2022 (“Norme di prima applicazione”);

Ai sensi dell'art 52, comma 1 bis, penultimo periodo del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. L. 09 giugno 2021, n. 80;

Considerato che entro il termine del 31/12/2025, al fine di tenere conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione di appartenenza, la progressione tra le aree può avere luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti previsti nella tabella C di corrispondenza allegata al CCNL 16/11/2022, anche a prescindere dal titolo di studio richiesto per l'accesso nell'area dall'esterno;

Atteso che è volontà dell'Amministrazione fruire di tale facoltà, onde promuovere delle progressioni tra le Aree atte a valorizzare esperienza e professionalità maturate dai dipendenti;

Accertato che, in ottemperanza all'articolo 5 (“Confronto”) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021, sono state rese edotte la parte sindacale dell'Ente (RSU), nonché le organizzazioni sindacali, alle quali in data 14/03/2024 è stata trasmessa la bozza del regolamento onde condividerne il contenuto, che già beneficiava dell'inserimento di alcune indicazioni raccolte dalle parti, e in data 10/04/2024 si è tenuto un tavolo di confronto specifico onde precisare alcuni passaggi all'interno del regolamento di che trattasi, confronto risoltosi nella stessa data;

Attesa, pertanto, la necessità di approvare l'allegato regolamento per le progressioni tra le Aree nel regime transitorio;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane;

Attesa altresì la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento per le progressioni tra le Aree nel regime transitorio;
2. di autorizzare l'ufficio personale dell'Ente a trasmettere l'approvato regolamento a tutti i Responsabili di Area per la condivisione dello stesso;
3. di autorizzare altresì il sopra citato ufficio personale ad avviare l'iter come descritto all'interno del regolamento (pubblicazione avviso di selezione, nomina commissione giudicatrice ed esame domande, nonché stesura della graduatoria finale).

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4[^] comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 23/04/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **56** del **23/04/2024**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROGRESSIONI TRA LE AREE NEL REGIME TRANSITORIO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 22/04/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI



LE PROGRESSIONI TRA LE AREE NEL REGIME TRANSITORIO

In base ai commi 6 e 7 dell'art. 13 del CCNL 16/11/2022, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, ai sensi dell'art 52, comma 1 bis, penultimo periodo del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. L. 09 giugno 2021, n. 80 e comunque entro il termine del 31/12/2025, al fine di tenere conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, la progressione tra le aree può avere luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti previsti nella tabella C di corrispondenza allegata al CCNL, anche a prescindere dal titolo di studio richiesto per l'accesso nell'area dall'esterno.

Tabella C

Tabella di corrispondenza

Progressione tra Aree	Requisiti
da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	a) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.



ART. 13, COMMI 6, 7 e 8 del CCNL 16/11/2022

6. In applicazione dell'art. 52, comma 1 – bis, penultimo periodo, del D. LGS. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, **in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025**, la progressione tra le aree può aver luogo con **procedure valutative** cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di corrispondenza.

7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

- a. esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b. titolo di studio;
- c. competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), **in misura non superiore allo 0,55% del m. s. dell'anno 2018** relativo al personale destinatario del presente CCNL.

DIFFERENZE ED ELEMENTI COMUNI TRA LE PROGRESSIONI TRA LE AREE A REGIME ART. 15 DEL CCNL 16/11/2022 E QUELLE ATTUATE CON LA PROCEDURA TRANSITORIA DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 6, DEL MEDESIMO CCNL.

Tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ARAN per il comparto delle Funzioni Locali (CFL ARAN n. 208, redatto di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria dello Stato), si possono individuare le seguenti differenze tra la procedura delle progressioni verticali transitorie e quelle ex lege:

1) DIFFERENZE

La prima differenza concerne i requisiti: nella procedura transitoria (fino al 31/12/2025), i requisiti sono quelli della tabella C di Corrispondenza allegata al CCNL (titolo di studio +



Comune di Busto Garolfo

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza; nella procedura a regime, i requisiti sono quelli previsti dall'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001.

La seconda differenza riguarda i criteri selettivi: nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall'art. 13, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve avere un peso non inferiore al 20%; nella procedura a regime, i criteri sono quelli previsti dall'art. 15 del medesimo CCNL e dal nuovo art. 52, comma 1 – bis – del D. LGS. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti).

La terza differenza riguarda le relazioni sindacali: nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati; nella procedura a regime, non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri.

La quarta differenza riguarda il finanziamento: le progressioni tra le aree effettuate con la procedura transitoria (fino al 31/12/2025) sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) in misura non superiore allo 0.55% del monte salari dell'anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali; quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali. Si ricorda che l'utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni tra le aree, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. Le risorse di cui all'art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 52, comma 1 – bis, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni tra le aree.

1) ELEMENTI COMUNI

In entrambi i casi:

vi è una procedura che prevede un bando, una istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un'ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria



Comune di Busto Garolfo

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

per l'attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione nella nuova area;

la progressione deve essere prevista nel piano del fabbisogno (oggi confluito nel PIAO);

occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all'accesso dall'esterno, in base a quanto previsto dall'art. 52 comma 1 – bis del D. Lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l'accesso alla PA.

Le progressioni verticali nel regime transitorio, se effettuate nel tetto dello 0,55% del monte salari 2018 (conclusione tratta dall'ARAN, con RGS e Funzione Pubblica CFL 209) evitano il vincolo di non superare il tetto del 50% delle assunzioni decise dall'ente, in quanto l'istituto non va inquadrato nelle assunzioni ma nella revisione dell'organizzazione, prevista dall'art. 3 del D. L. 09 giugno 2021, n. 80.

Il maggior costo di una progressione verticale è dato dalla differenza dello stipendio tabellare di accesso previsto per ogni area/categoria senza che nel calcolo rilevino eventuali progressioni orizzontali maturate dal dipendente. A questo importo è poi necessario aggiungere anche il maggior scarto dell'indennità di comparto per la quota a carico del bilancio.

Si può ipotizzare, a tal riguardo, l'adozione di un sistema valutativo basato su scala di punteggio centesimale, pesando ciascun parametro di valutazione come segue:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX /100
Esperienza maturata nell'area e nel profilo professionale di provenienza, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato	50, di cui 10 per Area di provenienza e 40 per profilo professionale di provenienza
Titolo di studio posseduto	20
Competenze professionali acquisite	30



Nel dettaglio i singoli elementi di valutazione possono essere declinati come segue:

Esperienza maturata nell'Area e nel profilo professionale di appartenenza – max 50 punti

Il punteggio è articolato in base agli anni di esperienza maturata nell'Area e nel profilo professionale di provenienza, al netto del periodo utilizzato ai fini dell'accesso alla procedura di progressione: 2 punti per anno intero (con arrotondamento nel caso di 6 mesi e un giorno) per un massimo di 50 punti.

Nel caso di candidato/a che abbia maturato la propria esperienza nell'Area, ma non nel profilo professionale di provenienza, al netto del periodo utilizzato ai fini dell'accesso alla procedura di progressione si attribuiscono 0,4 punti per anno intero (con arrotondamento nel caso di 6 mesi e un giorno) per un massimo di 10 punti.

Titolo di studio posseduto – max 20 punti

In relazione al presente item valutativo occorre tener conto del titolo di studio che viene speso per l'accesso alla procedura comparativa, secondo le previsioni della tabella C di corrispondenza, il quale, trattandosi di titolo di accesso, non può essere valorizzato nell'ambito del sistema di attribuzione di punteggi aggiuntivi. Ai fini del titolo di accesso in ciascuna area si precisa che sarà valutato il titolo di studio più elevato in possesso del candidato indicato nella tabella C.

I titoli valutabili a tal riguardo, pertanto, non potranno che essere quelli ulteriori rispetto al titolo di accesso per l'ammissione al procedimento comparativo, ai sensi delle previsioni della tabella di corrispondenza.

Laurea specialistica	20
Laurea triennale	15
Diploma	10
Diploma professionale (quadriennale)	8
Qualificazione professionale tecnica (triennale)	6
Post laurea	5
Post diploma	2

Competenze professionali acquisite – max 30 punti

Il parametro di valutazione relativo alle competenze acquisite è articolato su alcuni elementi di maturazione delle competenze:



Comune di Busto Garolfo

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

- Competenze acquisite attraverso percorsi formativi di almeno 4 ore (no obbligatori ad es. sicurezza, anticorruzione, etc.) negli ultimi 5 anni con certificato finale rilasciato da soggetti pubblici e/o privati.
Attribuzione di 1 punto per ogni corso fino ad un max di 5 punti.
- Competenze certificate attinenti al profilo acquisite negli ultimi 5 anni (esempio competenze informatiche e linguistiche).
Attribuzione di 2, 5 punti a certificazione fino ad un max di 5 punti.
- Competenze professionali riconosciute attraverso gli esiti della valutazione sui comportamenti organizzativi: valore medio negli ultimi 3 anni.
Attribuzione fino a 15 punti secondo i parametri sotto riportati:
 - Da 90 a 100 15 punti
 - Da 80 a 89,90 10 punti
 - Da 70 a 79,90 5 punti
- Abilitazione professionale attinente al profilo.
5 punti.

In caso di parità di punteggio complessivo, la precedenza in graduatoria sarà data:

- In prima istanza a chi ha maggior punteggio nelle competenze professionali;
- In seconda istanza a chi presenta maggiore anzianità complessiva di servizio nell'ente;
- In terza istanza a chi ha maggior punteggio nella esperienza professionale;
- In caso di ulteriore parità la maggiore anzianità anagrafica.

PROCEDURA

Il Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane approva con determinazione dirigenziale apposito "Avviso di selezione".

L'ufficio personale, scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, provvede ad istruire le domande, che devono essere state protocollate in precedenza, ai fini della loro ammissibilità.

Concluse tali operazioni, le domande ritenute ammissibili saranno inoltrate alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è presieduta dal Segretario Comunale e composta dal Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane e da un altro Responsabile di Area, nel rispetto dell'osservanza della parità tra i sessi. Le funzioni di segretario vengono assunte da un membro della Commissione o da un dipendente appartenente ad una Area non inferiore a quella del posto oggetto della selezione.



Comune di Busto Garolfo

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

La Commissione provvede a formare la graduatoria finale secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Non potrà partecipare alla selezione il personale interessato da provvedimenti disciplinari superiori alla multa nell'ultimo triennio.

Le graduatorie hanno valore solo per la procedura di riferimento e vengono utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione, senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento ad esclusione di contestuale rinuncia del vincitore.